

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Santino Franchina, e della presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, Paola Spadari, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400) 81

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abbinata (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 81

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 82

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 83

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 aprile 2017.

Audizione del vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Santino Franchina, e della presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, Paola Spadari, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. (atto n. 400).

L'audizione informale si è svolta dalle 13.30 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 3831 La Marca e abbinata.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. In sostituzione della relatrice Sgambato, espone che il nuovo testo è composto da tre articoli e prevede l'istituzione della « Giornata nazionale degli italiani nel mondo », individuandola nella giornata del 31 gennaio (articolo 1). Evidenza che il fenomeno dell'emigrazione italiana nel mondo è da sempre considerato un tratto saliente della nostra storia: ieri con gli emigrati del 1900 in fuga dalla povertà, oggi con la nuova emigrazione dei

nostri giovani, in cerca di opportunità e di riconoscimento del loro merito. Segnala che in occasione della ricorrenza indicata s'intende – come ricorda anche la relazione introduttiva ai due progetti di legge – rappresentare, divulgare e valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria e delle professionalità nonché della solidarietà internazionale. La Giornata vuole altresì favorire e incrementare la consapevolezza che soltanto attraverso percorsi di integrazione e di valorizzazione culturale è possibile assicurare la crescita civile e democratica e contrastare ogni forma di razzismo e xenofobia.

Riferisce che, con riferimento alla consistenza numerica degli italiani nel mondo, il « Rapporto italiani nel mondo 2016 », curato dalla Fondazione *Migrantes*, alla data del 1° gennaio 2016, stima in 4.811.163 gli iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). Un dato in crescita, considerando che il numero di iscritti è superiore di 174.516 unità rispetto al 2014. Queste le principali caratteristiche: oltre la metà dei cittadini italiani (+2,5 milioni) risiede in Europa (53,8 per cento) mentre oltre 1,9 milioni vive in America (40,6 per cento) soprattutto in quella centro-meridionale (32,5 per cento). In tale giornata di ricorrenza del 31 gennaio, l'articolo 2 del nuovo testo prevede che siano promossi in Italia e all'estero cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e divulgare le attività, le esperienze multiculturali e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero. L'articolo 3 precisa che dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene che i dati relativi al fenomeno migratorio dovrebbero destare preoccupazione in chi ha un ruolo nelle istituzioni; tuttavia, la scelta

di chi si reca all'estero liberamente per trovare fuori dal proprio paese di origine la propria affermazione non può essere disprezzata. Ciò che deve essere tutelato è il mantenimento dei legami con i migranti. Dopo aver ricordato la legge n. 238 del 2010 (cosiddetta « legge del controesodo »), che prevedeva incentivi fiscali come misura di richiamo in patria, sottolinea l'importanza di un atteggiamento culturale nuovo per guardare il fenomeno con gli occhi del 2017 e non con quelli del '900.

Bruno MURGIA (Misto), preannunciando il voto favorevole al provvedimento, sottolinea che essere italiani all'estero significa anche esportare nel mondo le nostre capacità, creatività ed esperienze.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatrice*, comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul nuovo testo del provvedimento recante « disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica ». Ricorda che in data 14 settembre 2016, ritenendo utile la promozione della cultura della mobilità ecosostenibile anche nel nostro Paese, la Commissione ha formulato un parere favorevole sulla proposta la quale, estendendo considerevolmente i percorsi ciclabili, favorisce una riduzione delle emissioni inquinanti. La collega Vezzali aveva posto in risalto nella sua relazione gli aspetti di competenza della Commissione

che risiedono nelle disposizioni volte a prevedere lo sviluppo delle aree ciclabili, denominate *Greenway*, non solo nei siti di interesse naturalistico, ma anche in aree di interesse storico, culturale e turistico. Sottolinea, quindi, le disposizioni finalizzate a favorire la sensibilizzazione dei giovani all'uso della bicicletta, incentivandoli al suo utilizzo, mediante apposite iniziative formative. Segnala che il provvedimento aveva già iniziato il suo *iter* in Assemblea e che in data 19 ottobre 2015 era stato deliberato il suo rinvio presso la IX Commissione che ha approvato, in data 22 marzo, alcuni emendamenti al testo che la Commissione cultura aveva esaminato e sul quale aveva espresso parere favorevole. Le modifiche apportate, tuttavia, non incidono nel merito di disposizioni di competenza. Alla luce delle considerazioni esposte, propone un « nulla osta » al prosieguo dell'esame.

Bruno MURGIA (Misto), ritiene utili e interessanti le disposizioni del provvedimento che sensibilizzano al buon uso della bicicletta.

La Commissione approva.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, illustra il testo in esame, frutto di un lungo lavoro svolto sin dal 4 giugno 2013, in sede referente, dalla XIII Commissione, che reca, in sei titoli, suddivisi in 15 articoli, disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Più precisamente, come recita l'articolo 1, il prov-

vedimento è volto a definire il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca e per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione istituzionale finalizzate ad incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con metodo biologico. Ricorda che per agricoltura biologica si intende un metodo di produzione legato alla coltivazione e all'allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi). Tale metodo è definito, a livello comunitario, dal regolamento (CE) n. 834/07, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08. Espongo sinteticamente il contenuto del provvedimento. Il titolo II definisce e disciplina le autorità di settore competenti (articoli 2 e 3), individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico. Il titolo III (articoli 4 e 5) disciplina gli organismi di settore e gli strumenti di pianificazione. In particolare, l'articolo 4 istituisce presso il suddetto Ministero il Tavolo Tecnico per l'agricoltura biologica, costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in

agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e, infine, da un rappresentante dei distretti biologici. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato eccetto i rappresentanti della ricerca scientifica. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, il compito di delineare gli indirizzi da proporre al Ministro nonché gli indirizzi e le priorità, per il Piano di azione di cui al successivo articolo 5; esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo; proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico; organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali. L'articolo 5 reca disposizioni relative al Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, adottato, con cadenza triennale, dal Ministero. Tra gli obiettivi del Piano, segnalo, in particolare, quello che prevede l'incentivazione del consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo e quello relativo all'incentivazione della ricerca e dell'innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico (articolo 5, comma 1, lettere c) e g)). Il titolo IV (articoli 6-8) del provvedimento reca disposizioni inerenti agli strumenti di finanziamento. In particolare, l'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo, finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) che ha

istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati e fertilizzanti da sintesi. Sono tenuti al versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui sopra, in base al relativo fatturato di vendita. L'articolo 7 contiene disposizioni di interesse della VII Commissione. A tale riguardo, segnala che si prevede, nell'ambito del sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore, quanto segue: la promozione di specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso lo stimolo a realizzare dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e giurisprudenza degli atenei italiani; sono previsti, inoltre, meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio; la destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di quota parte delle risorse del Fondo finalizzate alle attività di ricerca del CNR nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, è comprensiva della somma, nella misura massima ivi determinata, a favore delle predette attività; interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico da prevedersi nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, re-

cante Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera a) in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico. L'articolo 8 dispone che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Il titolo V (articoli 9-13) reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Vengono quindi disciplinati i distretti biologici, costituiti da sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata; b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del

suolo agricolo, di difesa della biodiversità (articolo 9). È inoltre prevista l'istituzione, da parte del Ministero, del Tavolo di filiera dei prodotti biologici che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali (articolo 10). Gli articoli 11 e 12 recano la disciplina delle organizzazioni dei prodotti biologici e delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica. È previsto che tali organizzazioni perseguano specifiche finalità nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici; tra queste, l'articolo 12, al comma 1, lett. c), nn. vi e vii, include la promozione e l'esecuzione di attività di ricerca su metodi di produzione sostenibili maggiormente rispettosi dell'ambiente e la promozione del consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare. Il titolo VI reca, infine, le disposizioni finali. Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.